

Audizione del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.

Desidero ringraziare innanzitutto i Presidenti delle Commissioni riunite Giustizia e Difesa ed i parlamentari presenti per aver voluto disporre l'audizione anche del procuratore generale militare presso la Cassazione sullo schema del disegno di legge attuativo dell'articolo 40 comma 2 lettere d) ed e) della legge 17 giugno 2022 numero 71, meglio nota come legge Cartabia. Entrando in *subiecta materia*, a causa del tempo limitato a mia disposizione, devo dire che non ho nulla da osservare in merito alla introduzione della figura del procuratore aggiunto presso le tre procure militari della Repubblica di Verona Roma e Napoli, in quanto tale intervento si pone in linea con il rafforzamento della presenza sul territorio dell'organo inquirente in considerazione anche della estesa competenza territoriale delle tre procure. L'istituzione di tale figura di procuratore aggiunto consentirà quindi a mio parere un più penetrante controllo del territorio e la possibilità del procuratore militare della Repubblica di delegare all'aggiunto taluni atti nell'ottica, quindi, di una ottimizzazione delle risorse dell'ufficio. Per quanto invece attiene al secondo, relativo all'aumento dei componenti togati del Consiglio da due a quattro, ricordo che tale aumento rientra nella finalità di assicurare la prevalenza della componente togata rispetto ai membri di diritto ed al membro non togato eletto dai presidenti di Camera e Senato, secondo le indicazioni della giurisprudenza comunitaria.

In tale quadro non si può che considerare positivamente tale aumento da 2 a 4 dei componenti togati che consentirà di realizzare in modo più pieno ed efficace l'autogoverno dei giudici militari mediante appunto la presenza di una componente togata più consistente e maggioritaria rispetto alle altre. Le mie perplessità si accentrano invece sulla disposizione dello schema legislativo che prevede che i componenti togati rimangano in ruolo e che quindi continuano a esercitare durante il mandato le funzioni loro demandate che si aggiungono quindi a quelle di nuova nomina consiliare.

Devo ricordare che il mantenimento dei magistrati eletti al Consiglio nel ruolo di appartenenza, come previsto dallo schema di decreto legislativo, era tempo

addietro previsto dalla legge 30 dicembre 1988 n.561, istitutiva del Consiglio della magistratura militare.

Successivamente con il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, a seguito della riduzione degli organi giudiziari militari effettuato con legge 244/2007, nel ridurre il numero dei componenti da quattro a due, si prevede il loro collocamento fuori ruolo.

Questa disposizione fu attuata con la finalità di garantire una maggiore indipendenza ed autonomia del magistrato nominato al Consiglio ponendolo al riparo da possibili condizionamenti che potrebbero essere derivati dal suo mantenimento in servizio e quindi da possibili pressioni esercitabili da chi esercita funzioni di sorveglianza e vigilanza. Ci si pose in linea quindi con la normativa stabilita per il Consiglio superiore della magistratura che, come noto, prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati togati elettivi proprio per tutelare la loro autonomia e indipendenza. Sotto un primo aspetto quindi mi pare contraddittorio che si voglia da un lato accentuare la prevalenza dell'elemento togato all'interno del consiglio al fine di dare un maggiore peso alla componente togata ma dall'altro andare in senso inverso riducendone l'effettiva indipendenza attraverso la previsione del mantenimento in ruolo. Ma devo altresì osservare che la disposizione della legge "Cartabia" all'articolo 40 indica testualmente al legislatore delegato di "prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva". Dalla lettura di tale articolo risulta a mio parere evidente che l'intenzione del legislatore sia di confermare l'applicabilità delle disposizioni previste per il Consiglio della magistratura ordinaria a quella militare, già d'altronde prevista dal codice dell'ordinamento militare, con la sola precisazione dell'aumento da due a quattro dei componenti togati.

Conseguentemente il mantenimento in ruolo dei magistrati militari non è contemplato dalla legge delega la quale invece si limita solo a prevedere l'aumento numerico dei componenti togati. Da ciò si ricava che la disposizione

dello schema legislativo relativa al mantenimento il ruolo dei magistrati militari travalica la delega configurando pertanto un eccesso rispetto a quest'ultima.

Ciò pone evidentemente problemi di costituzionalità che potrebbero anche essere dagli interessati sollevati laddove uno dei componenti eletti chiedesse di essere posto fuori ruolo ed a fronte del diniego del Consiglio di porlo fuori ruolo proprio perché la legge ne prevede il mantenimento in ruolo, potrebbe fare ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa la quale si vedrebbe in questo caso molto probabilmente costretta a sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. Per il resto la mia posizione è assolutamente adesiva rispetto al parere espresso dal Consiglio della magistratura militare con delibera 290 /2023.

Il mio ruolo di componente di diritto del Consiglio mi impone pertanto in questa sede ed altre eventuali sedi in cui dovessi chiamare essere chiamato, di evidenziare le discrasie che si potrebbero verificare nell'ipotesi in cui i magistrati eletti al Consiglio rimanessero al tempo stesso in servizio con le relative funzioni di appartenenza, in special modo in cui fossero magistrati incaricati di funzioni direttive. In questo caso infatti si verificherebbe l'effetto che tali magistrati che esercitano funzioni direttive, in considerazione al fatto che nella magistratura militare non esistono i Consigli giudiziari ma che i provvedimenti del Consiglio vengono adottati sulla base dei pareri dei Capi degli uffici relativamente a una serie di questioni tra cui preminenti sono la progressione in carriera mediante valutazioni di professionalità, che tali magistrati eletti al Consiglio si trovino dapprima a dover decidere quali capi degli uffici sulle valutazioni di professionalità e quindi quali componenti del consiglio sulle stesse valutazioni che essi hanno formulato quali Capi degli Uffici.

Si verificherebbe pertanto una spirale di astensioni che di fatto influirebbe sull'attività del Consiglio in modo negativo. Inoltre a mio parere è opportuno che i capi degli uffici proprio per la delicatezza delle funzioni che svolgono non vengano distolti e destinati ad altre funzioni o attività quale nella specie quelli consiliare. Ritengo poi giusto che ci sia una diffusione di poteri e di compiti e che questi ultimi non vengano accentrati tutti nella stessa figura, come si verificherebbe nell'ipotesi di magistrati esercenti funzioni direttive che svolgono anche funzioni presso il Consiglio.

In altre parole è importante tenere distinta la funzione giurisdizionale da quella amministrativa di talché anche quando quest'ultima sia esercitata da magistrati in funzione dell'autogoverno la due funzioni non siano soggette a commistione perché ciò potrebbe generare anomalie: Quanto alla critica sollevata da alcuni secondo cui è eccessivo il numero di quattro componenti togati rispetto a un ruolo composto da 58 persone e che ciò potrebbe influire negativamente sul servizio, osservo che è capitato molto spesso che vi siano stati quattro o più magistrati fuori ruolo e ciò non ha influito sulla funzionalità. Inoltre l'esiguità dei casi giudiziari trattati dalla magistratura militare e su cui ho più volte sollecitato un intervento relativo alla razionalizzazione della materia proprio al fine di evitare che si possa verificare una sotto utilizzazione della giurisdizione, attualmente non comporterebbero effetti sulla funzionalità dell'esercizio della giurisdizione anche nell'ipotesi di quattro magistrati destinati al fuori ruolo In ultima e subordinata analisi.

Voglio anche aggiungere che i compiti del Consiglio sono molteplici e si estendono dal governo dei magistrati (trasferimenti, punizioni promozioni e autorizzazioni) ad attività molteplici di rilevanza esterna, tra cui anche la cura e lo studio del diritto penale internazionale di grande importanza con supporto anche alle organizzazioni internazionali.

Segnalo che nell'ipotesi in cui si volesse comunque mantenere la proposta dello schema di legge qui in esame e mantenere in ruolo i magistrati eletti, per le ragioni esposte, sarebbe opportuno comunque escludere che possano essere eletti, coloro che esercitano funzioni direttive. Grazie per l'attenzione